

Ai gentili clienti
Loro sedi

Professioni regolamentate: conto alla rovescia per l'obbligo di copertura assicurativa

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **dal prossimo 13 agosto 2012**, in attuazione dell'art. 3, comma 5 del DL 138/2011 **scatta l'obbligo di assicurazione professionale**. La norma in commento sancisce **l'obbligo per il professionista di dotarsi di una adeguata copertura assicurativa tesa a tutelare i clienti dagli errori commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate**, in convenzione con i propri iscritti, **dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Le polizze dovranno tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali involontariamente cagionate dal professionista incaricato a seguito di errori od omissioni commessi. Naturalmente, risulteranno non coperti i danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi**. A seguito di tale obbligo, **il professionista al momento dell'assunzione dell'incarico dovrà rendere note al cliente i) gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale; ii) il relativo massimale**. Sebbene nella suddetta disposizione **non sia prevista alcuna specifica sanzione** per chi sarà inadempiente all'obbligo previsto dalla legge, **la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare** (così come anche indicato nello schema di DPR di riforma degli ordinamenti professionali). Inoltre, sempre nella disposizione in commento, **non è stato stabilito alcun limite minimo del danno coperto dalla polizza assicurativa**, ma ci si è limitati a stabilire **che l'assicurazione deve essere stipulata "a tutela del cliente"**. Sono **interessati all'obbligo** in parola: i) **professionisti dell'area tecnica** (architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, agronomi); ii) **professionisti dell'area medica e paramedica** (medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri); iii) **professionisti dell'area giuridico economica** (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro).

Quadro normativo

L'art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 (conv. in Legge n.148/2011) **ha stabilito**, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare **idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**.

OSSERVA

Sino ad oggi, infatti, **la sottoscrizione di un contratto assicurativo**, posto a presidio dei danni cagionati a terzi dal professionista, **era per costui una scelta esclusivamente deontologica**. **Dal prossimo 13 agosto 2012**, invece, **la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico per l'iscritto in Ordini professionali**, e, come tale, **la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico** (così come anche indicato nello schema di DPR di riforma degli ordinamenti professionali).

Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, già al momento dell'assunzione dell'incarico, **due dati**:

- **gli estremi della polizza** stipulata per la responsabilità professionale;
- **il relativo massimale**.

OSSERVA

Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, **dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti**.

Sono **interessati all'obbligo** in parola:

- ↳ **i professionisti dell'area tecnica** quali, ad esempio, architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, agronomi ecc.;
- ↳ **i professionisti dell'area medica e paramedica** ovvero, medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri ecc.;
- ↳ **i professionisti dell'area giuridico economica**, quindi, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro ecc..

La RC professionisti

La RC professionisti è un contratto in base al quale l'impresa si impegna a risarcire l'assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale civilmente responsabile per i danni "involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell'esercizio professionale dell'attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano". L'operatività della copertura è subordinata al fatto che l'assicurato sia munito di regolare abilitazione all'esercizio dell'attività con l'iscrizione nel relativo Albo professionale,

Come sopra anticipato, **le attività libero professionali possiedono tali e tante peculiarità da non poter essere facilmente accostate tra loro** tanto più quando si tratta di individuare i rischi specifici di ogni singola professione.

Il mercato assicurativo distingue tre grandi categorie delle libere professioni:

- **quelle dell'area liberale** (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro);
- **quelle dell'area tecnica** (architetti, geometri, ingegneri , periti industriali, agronomi);
- **quella dell'area sanitarie** (medici chirurghi, farmacisti, biologi, assistenti sociali e infermieri);

Tipologia di professione	Professionisti interessati	Caratteristica della polizza
Area liberale	Si rivolge a figure professionali come i <u>commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, consulenti del lavoro, amministratori di stabili, agenti immobiliari, tributaristi.</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La protezione è rivolta alla copertura delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività; • oggetto di indennizzo sono le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti del professionista per errori a lui imputabili; • è possibile estendere la copertura anche ad altri particolari incarichi esercitati da alcuni professionisti come: <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attività di sindaco di società; ○ l'apposizione del il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; ○ l'asseverazione per gli studi di settore; ○ la certificazione tributaria (il cosiddetto "visto pesante").
Professioni tecniche	Si rivolge a figure professionali quali <u>gli ingegneri, gli architetti, i geometri, ma anche, a geologi, agronomi e dottori in scienze forestali.</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La protezione assicurativa è rivolta alla copertura dei rischi riguardanti l'eventualità che le opere progettate, dirette o costruite arrechino danni all'integrità fisica di terzi oppure a cose.
Professioni sanitarie	I destinatari sono ovviamente i <u>medici e paramedici quali,</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le professioni sanitarie le coperture operanti nel mercato generalmente non

	<p>infermieri, ostetrici, fisioterapisti, tecnici radiologi, biologi e psicologi ovvero, tutte figure professionali che nell'esercizio della loro attività possono causare danni all'integrità fisica delle persone.</p>	<p>valgono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ danni non connessi all'attività diagnostica e terapeutica svolta direttamente e personalmente dall'assicurato; ○ perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio dell'attività di primario ospedaliero o direttore sanitario ○ danni alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'assicurato.
--	--	--

Le polizze assicurative per dottori commercialisti ed esperti contabili

Prendendo a riferimento la copertura della **polizza per dottori commercialisti ed esperti contabili** si rileva che, di norma, essa **comprende**:

- 1) **i rischi da attività di tenuta di contabilità, registri Iva e redazione di dichiarazione fiscale e le conseguenti sanzioni di natura fiscale, le multe e ammende, inflitte ai clienti dell'assicurato a causa di errori (ovviamente non dolosi) imputabili al consulente;**
- 2) **le responsabilità derivanti all'assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi coadiutori quali sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale;**
- 3) **i danni derivanti dalla perdita, distruzione, danneggiamento di documenti di proprietà dell'assicurato o per i quali egli è legalmente responsabile o custode nell'esercizio dell'attività professionale;**
- 4) **i danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) in relazione alla conduzione dei locali e delle attrezzature adibite all'attività dell'assicurato, nonché per fatti dolosi o colposi dei dipendenti e collaboratori dello studio;**
- 5) **i rischi per l'apposizione dell'asseverazione per studi di settore.**

Vi è poi un'altra categoria di **possibili danni che solitamente risulta scoperta da polizza** e, quindi, esclusa dalla risarcibilità. Si tratta:

- 1) **delle perdite conseguenti a omissioni nella stipula o modifica o ritardo nel pagamento dei premi di assicurazione;**
- 2) **delle perdite e i danni derivanti da errori del software o virus informatici inerenti alla proprietà, detenzione, uso di computers e/o apparecchiature per l'elaborazione dei dati.**

3) delle perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore per furti, rapine e incendio.

La decorrenza della disposizione

Per quanto concerne l'obbligo assicurativo delle professioni dell'area liberale ovvero, dell'area tecnico economica, **il DL 138/2011 ha fissato la decorrenza nella data del 13 agosto 2012 o, se precedente, nella data di approvazione del regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali** secondo i principi fissati dal DL 138/2011.

OSSERVA

Il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali, troverà applicazione dal giorno successivo alla sua entrata in vigore (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). **La sua entrata in vigore comporterà l'abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili.**

Ricordiamo, infine che, **il predetto obbligo deve coordinarsi con quanto contenuto nel decreto sulle liberalizzazioni che ha previsto l'obbligo per il professionista di indicare al cliente**, insieme al grado di complessità dell'incarico e a tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, anche i "*dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale*".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO